

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 965 del 8 Settembre 2022

Bando per la rivitalizzazione dei comuni colpiti dal sisma del 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022 - Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili.

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

Richiamato, in particolare, l'articolo 1 del suddetto Decreto-Legge che ha stabilito che, relativamente agli interventi per la ricostruzione, per l'assistenza alle popolazioni e per la ripresa economica riferiti ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma, provvede, per l'intera durata dello stato di emergenza, il Presidente della Regione che assume, a tale scopo, le funzioni di Commissario delegato con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. n. 225/92 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1 della citata legge;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, e in particolare il comma 43 dell'articolo 2-bis, con il quale:

- è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- è stato disposto che a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sarebbe stato così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda;

- è stato disposto che i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, avrebbero potuto procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale;

Richiamata la propria Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43 dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale:

- è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2-bis, comma 43 del D.L. n. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e della relativa normativa emergenziale;

- sono stati indicati i seguenti Comuni facenti parte del suddetto perimetro: Bondeno, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Ferrara, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Reggiolo, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Terre del Reno;

Visto il comma 459 dell'articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

Visti, inoltre, i seguenti commi dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., così come introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Legge di stabilità":

- comma 1-bis, che dispone che *“Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni”*;

- il comma 1-ter, che dispone che *“Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati”*;

- il comma 1-quater, secondo cui: *“Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”*;

Vista la Delibera n. 185/2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 11, comma 1-quater e su sollecitazione di questo Commissario, una proposta di bando contenuta nell'allegato 1 alla medesima deliberazione, finalizzato alla concessione di contributi diretti a favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012”;

Viste, inoltre:

- la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il cosiddetto bando ordinario, finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- le proprie ordinanze n. 3/2019, n. 25/2019, n. 26/2019, n. 12/2020, n. 23/2020, n. 24/2020, n. 1/2021, n. 6/2021 e n. 11/2021 con le quali sono state apportate alcune modifiche al sopra citato bando ordinario;

- le proprie ordinanze n. 28/2019 e n. 23/2020 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, un primo bando straordinario e un secondo bando straordinario, finalizzati al medesimo fine del sopra citato bando ordinario;

Vista, infine, la propria Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022, con la quale - alla luce della proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2022 e del difficile contesto economico generato in particolare dalla pandemia da Covid 19 - questo Commissario:

- ha approvato un nuovo bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che si è posto in continuità con i bandi ordinario e straordinari approvati con le proprie Ordinanze n. 2/2019 e ss.mm.ii., n. 28/2019 e n. 23/2020 e si inquadra nelle proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 185/2019;

Richiamati i contenuti del sopra citato bando e, in particolare:

- il paragrafo 1, recante “Premesse, obiettivi del bando, riferimenti normativi e dotazione finanziaria”;

- il paragrafo 2, recante “Beneficiari dei contributi e requisiti soggettivi di ammissibilità”;

- il paragrafo 4, recante “Caratteristiche dei progetti finanziabili”;

- il paragrafo 5, recante “Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo”;

- il paragrafo 6 “Procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti”;

- il paragrafo 7 “Provvedimenti amministrativi: graduatorie, esclusioni e concessioni”;

Preso atto che:

- a valere sul predetto bando, sono state presentate, entro i termini temporali in esso previsti, complessivamente centodiciassette (117) domande;

- delle centodiciassette (117) domande presentate, due (2) sono risultate non ammissibili in fase di istruttoria formale e centoquindici (115) sono state istruite e valutate nel merito da parte del Nucleo di Valutazione nominato con la Determinazione del Direttore Generale della Direzione Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese n. 9262 del 16/05/2022;

- delle centoquindici (115) domande istruite e valutate nel merito - come risulta dai verbali delle relative sedute del Nucleo di Valutazione, acquisiti agli atti dal Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiera produttive - nove (9) sono risultate non ammissibili e in relazione ad esse si è conclusa la fase sub procedimentale relativa alla trasmissione dei preavvisi di rigetto e alla presentazione delle relative controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con il presente provvedimento, al fine di dare una tempestiva risposta ai richiedenti il contributo in merito agli esiti della selezione delle domande presentate a valere sul più volte citato bando, all'approvazione, quale sua parte integrante e sostanziale, dell'Allegato 1, contenente l'elenco delle domande risultate non ammissibili nella fase dell'istruttoria formale e nella fase di valutazione del merito da parte del Nucleo di Valutazione;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che le motivazioni del rigetto di ciascuna domanda indicata nell'elenco di cui al sopra richiamato Allegato 1 debbano essere indicate in singoli propri successivi provvedimenti che saranno comunicati ad ogni singolo richiedente il contributo;

Visto, infine, il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'elenco delle domande risultate non ammissibili nella fase dell'istruttoria formale e nella fase di valutazione del merito da parte del Nucleo di Valutazione;
2. di stabilire che le motivazioni del rigetto di ciascuna domanda indicata nell'elenco di cui al sopra richiamato Allegato 1 saranno indicate in singoli propri successivi provvedimenti che saranno comunicati ad ogni singolo richiedente il contributo;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
Originale firmato digitalmente

ALLEGATO 1 - BANDO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 7/2022 - ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI					
N.	ID RICHIESTA	DATA E ORA TRASMISSIONE DOMANDA	PROTOCOLLO	COMUNE/PROVINCIA SEDE LEGALE	ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE
1	31693	31/05/2022 10:30:40	CR/2022/5781	Mirandola (MO)	FORMALE
2	31573	19/05/2022 11:45:32	CR/2022/5272	Reggio nell'Emilia (RE)	FORMALE
3	31534	03/05/2022 11:12:49	CR/2022/4620	Bondeno (FE)	MERITO
4	31536	03/05/2022 12:08:48	CR/2022/4623	Reggiolo (RE)	MERITO
5	31612	25/05/2022 11:13:53	CR/2022/5521	Cavezzo (MO)	MERITO
6	31614	31/05/2022 11:59:08	CR/2022/5800	Terre del Reno (FE)	MERITO
7	31650	27/05/2022 16:45:37	CR/2022/5637	Reggiolo (RE)	MERITO
8	31690	31/05/2022 09:29:59	CR/2022/5770	Cento (FE)	MERITO
9	31694	31/05/2022 11:53:40	CR/2022/5799	Concordia sulla Secchia (MO)	MERITO
10	31698	31/05/2022 10:23:47	CR/2022/5780	Bondeno (FE)	MERITO
11	31700	31/05/2022 12:44:21	CR/2022/5807	Cento (FE)	MERITO